



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Stagione 2022-2023**

**Comunicato Ufficiale N.20/TFT del 19/12/2022**

**Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 19/12/2022  
ha adottato i seguenti:**

**DISPOSITIVO**

**Fasc.132**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. G. Schiappa; Avv. I. Simeone;  
Dott. G. De Vincentiis.**

**Proc. 11355/19 pfi 22-23/PM/ce/fm del 4.11.2022 (Campionato 3° Categoria - Sa)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

il sig. **Sabato Fimiani**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. C.S. Lentiscosa: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. ;

il sig. **Salvatore Anton Esposito**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. C.S. Lentiscosa: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. ;

la società **A.S.D. C.S. Lentiscosa** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Sabato Fimiani e Salvatore Anton Esposito, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per: il calciatore Salvatore Anton Esposito due (2) giornate di squalifica; per il Presidente / dirigente accompagnatore Sig. Sabato Fimiani, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. C.S. Lentiscosa la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda.**

Così deciso in Napoli, in data 19.12.2022

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.131**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. G. Schiappa; Avv. I. Simeone; Dott. G. De Vincentiis.**

**Proc. 11229/18 pfi 22-23/PM/ce/fm del 3.11.2022 (Campionato 1° Categoria)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

sig. **Alfredo Croce**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F3 Nuceria: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale il sig. **Martino Coppola**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. F3 Nuceria: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

il sig. **Umberto Granato**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. F3 Nuceria: 4. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

la società **A.S.D. F3 Nuceria** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Alfredo Croce, Martino Coppola ed Umberto Granato, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per: il calciatore Umberto Granato due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Alfredo Croce, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Martino Coppola, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. F3 Nuceria la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda.**

Così deciso in Napoli, in data 19.12.2022

**IL PRESIDENTE T.F.T.  
Avv. A. Frojo**

**Fasc.130**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. G. Schiappa; Avv. I. Simeone; Dott. G. De Vincentiis.**

**Proc. 11224/10 pfi 22-23/PM/fb del 3.11.2022 (Campionato Under 19 Regionale)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Vincenzo Cuciniello**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. SC Ercolanese: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Gaetano Volpe**, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della A.S. SC Ercolanese: - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

sig. **Davide Maio**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S. SC Ercolanese: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice

di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

la società **A.S. SC Ercolanese** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Vincenzo Cuciniello, Gaetano Volpe e Davide Maio, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per: il calciatore Davide Maio tre (3) giornate di squalifica; ed a seguito di accordo ex art. 127 C.G.S. per il Presidente Sig. Vincenzo Cuciniello, la sanzione di mesi due (2) e giorni venti di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Gaetano Volpe, la sanzione di mesi due (2) e giorni venti di inibizione; per la società A.S. SC Ercolanese la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda.**

Così deciso in Napoli, in data 19.12.2022

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.128**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. G. Schiappa; Avv. I. Simeone; Dott. G. De Vincentiis.**

**Proc.11040/862 pfi21-22/PM/ep del 2.11.2022**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

sig. **Carlo Barrese**, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Maud San Pietro: a) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. b) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

sig. **Matteo Ruggiero**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Maud San Pietro: a) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 23 delle N.O.I.F., all'art. 39, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico ed al Comunicato Ufficiale n. 1 dell'1.7.2021 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.,

sig. **Rostom Cherif**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società A.S.D. Maud San Pietro: a) violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per: il dirigente accompagnatore Carlo Barrese della società Maud San Pietro la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; l'allenatore Matteo Ruggiero della società Maud San Pietro la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; il calciatore Rostom Cherif tre (3) giornate di squalifica.**

Così deciso in Napoli, in data 19.12.2022

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.129**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. G. Schiappa; Avv. I. Simeone; Dott. G. De Vincentiis.**

**Proc. 11205/9 pfi 22-23/PM/fb del 3.11.2022 (Campionato Under 15 Provinciale - SA)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

il sig. **Salvatore Angrisani**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.C. Diecipiù: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.;

il sig. **Prisco Sellitti**, all'epoca dei fatti non tesserato e comunque soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.C. Diecipiù: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.;

il sig. **Domenico Orsini**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.C. Diecipiù: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.;

la **società A.S.C. Diecipiù** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Salvatore Angrisani, Prisco Sellitti e Domenico Orsini, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**A seguito di accordo ex art.127 C.G.S. ritiene di applicare per: il calciatore Domenico Orsini tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Salvatore Angrisani, la sanzione di mesi due (2) e giorni venti (20) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Prisco Sellitti, la sanzione di mesi due (2) e giorni venti (20); per la società A.S.C. Diecipiù la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda.**

Così deciso in Napoli, in data 19.12.2022

**IL PRESIDENTE T.F.T.  
Avv. A. Frojo**

**Publicato in Napoli, 19 Dicembre 2022**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**